COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN MODALITA' TELEMATICA.

Approva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.05.2020

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi Istituzionali del Comune di Monteriggioni, intendendosi per Organi Istituzionali la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari e qualunque altro organo collegiale previsto dal D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto Comunale, dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.
2. Tutti gli aspetti relativi a composizione, ruolo, numero legale, convocazione, ordine del giorno, messa a disposizione degli atti e tutto quant' altro attenga al funzionamento e alla disciplina specifica degli Organi Istituzionali del Comune di Monteriggioni rimangono regolati dal D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto Comunale, dalla legislazione e dai regolamenti vigenti ed emanandi in materia.
Il presente regolamento disciplina unicamente gli aspetti strettamente inerenti alla modalità telematica qualora indispensabile.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni alle quali un componente, più componenti o la totalità dei medesimi, collegati per video conferenza, partecipino a distanza ossia da luoghi, anche differenti tra loro, diversi dalla sede fisica istituzionale dell'organo di cui trattasi.
Alla seduta può eventualmente partecipare in videoconferenza anche solo il segretario comunale.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
- la segretezza o la pubblicità della seduta secondo quanto richiesto dalla normativa vigente per le sedute dell'organo;
- la protezione dei dati sensibili qualora ne ricorra il caso;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- l'avvenuta visione degli atti oggetto di votazione secondo la normativa specifica di legge, regolamentare e statutaria vigente;
- lo scambio di eventuali documenti che dovessero essere prodotti nel corso della seduta;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.
2. E' di competenza dei singoli componenti dell'organo e a carico dei medesimi la dotazione strumentale e telematica personale per la partecipazione alle sedute in modalità telematica da sedi private diverse da quella istituzionale.
L' Amministrazione Comunale non risponde della difficoltà o impossibilità di partecipare alla seduta in modalità telematica da parte dei singoli componenti dell'organo istituzionale per problematiche relative alla dotazione personale.

La dotazione strumentale e telematica del segretario comunale è regolata dalla normativa nazionale vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 4 – Svolgimento delle sedute

1. Gli Organi Istituzionali del Comune di Monteriggioni si riuniscono principalmente in seduta effettiva con la presenza fisica presso la sede istituzionale di tutti i componenti e del segretario comunale, qualora l'assistenza di quest' ultimo sia richiesta ai sensi delle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari vigenti.
In casi eccezionali, qualora particolari situazioni rendano oggettivamente impossibile tale modalità, il Sindaco o il Presidente dell'organo collegiale se non coincidente col Sindaco possono disporre lo svolgimento della seduta in modalità telematica intesa come da precedente art. 2.
2. Del ricorso alla modalità telematica dovrà essere dato espresso avviso nella convocazione.
Quest' ultima, oltre a quanto richiesto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, dovrà riportare tutte le informazioni necessarie ai componenti dell'organo per partecipare telematicamente alla seduta.
3. La seduta, se avviata in modalità ordinaria, non potrà essere proseguita in modalità telematica e viceversa.
4. Qualora sia richiesta da disposizioni di legge, statutarie o regolamentari o sia comunque necessaria per la natura degli argomenti da trattare l'assistenza del segretario comunale e/o di altri funzionari dell' Ente la seduta in modalità telematica dovrà comunque essere programmata nel rispetto degli altri impegni istituzionali propri di tali figure oltre che di quanto disposto dai rispettivi contratti di lavoro.
5.Le sedute in modalità telematica dovranno svolgersi su idonea piattaforma di videoconferenza che consenta per tutta la durata della riunione il monitoraggio costante e la certificazione di:
- numero e identità dei presenti;
- voti espressi e identità dei votanti;
- stato dei partecipanti (se connessi, abilitati ecc….).

L' impossibilità anche sopraggiunta di monitorare quanto sopra equivale a impossibilità di svolgere o proseguire la riunione.
6. Ai fini del numero legale e di ogni altro quorum previsto da disposizioni di legge o regolamentari vigenti ogni componente dell'organo si considera presente quando e fino a quando oltre a essere connesso alla piattaforma ha la possibilità effettiva di seguire la seduta, esprimersi e votare.

Art. 5 – Votazione

1. Il voto potrà essere espresso mediante appello nominale di ciascun componente oppure secondo le modalità palesi o segrete previste dalla piattaforma di videoconferenza utilizzata.
La piattaforma dovrà comunque sempre prevedere la possibilità e la certificabilità del voto segreto quando richiesto.
2. Il componente che pur risultando regolarmente connesso e abilitato non esprime il voto non viene computato tra i votanti ai fini del quorum necessario per la validità della votazione.

Art. 6 – Registrazione e pubblicità delle sedute

1. La piattaforma di videoconferenza utilizzata, oltre a quanto previsto al precedente art. 4, dovrà obbligatoriamente consentire la registrazione della seduta in audio e video ai fini della trasmissibilità in podcast.
2. Qualora le vigenti disposizioni di legge, statutarie o regolamentari richiedano la pubblicità delle sedute a quest' ultima si assolverà mediante trasmissione della videoconferenza in podcast gratuitamente scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 7– Verbale delle sedute

1. La verbalizzazione delle sedute svolte in modalità telematica rimane disciplinata dalle apposite disposizione di legge, statutarie e regolamentari vigenti in materia.
2. La registrazione audio-video della seduta, così come depositata agli atti e/o pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente, è documento ufficiale e parte integrante del verbale della seduta.
3. La messa a disposizione della registrazione audio-video della seduta su social-networks o piattaforme video potrà avvenire solo mediante pubblicazione del link al sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio del sito internet del Comune.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento è fatto richiamo alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentarie vigenti per quanto compatibili e applicabili.